

**CIRCOLARE D.G. N. 70/91 – D.C. V N. 5/91**

*Prot. n. 843 (56) 71.30*

**OGGETTO: D.M. 13/11/90, n° 1510. Proroghe di alcuni termini di scadenza fissati dalle Norme regolamentari approvate con il D.M. 2/1/85 per gli interventi di revisione nei servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri. Chiarimenti.**

Da parte di qualche USTIF-MCTC è stato chiesto se le proroghe accordate con il D.M. 13/11/90 (Circolare D.G. n° 177/90) relativamente ai termini di scadenza fissati, per la vita tecnica e per le revisioni degli impianti in oggetto indicati, dal D.M. 2/1/85 (G.U. n° 26 del 31/1/85) debbano intendersi limitate a quei casi nei quali i predetti termini vengano a cadere nelle stagioni invernali 1988 -'89 e 1989 -'90 o nelle stagioni invernali immediatamente successive.

In proposito si deve ricordare che il D.M. 13/11/90 ha inteso accordare, in concreto, una dilazione di carattere tutt'affatto generale alle scadenze fissate dal D.M. 2/1/85 ma applicabile a tutti quegli impianti che, in dipendenza della carenza di precipitazioni nevose verificatesi negli inverni 1988 -'89 e 1989 -'90, possono dimostrare di aver funzionato per meno del 50% dei periodi di servizio normalmente effettuati nelle stagioni invernali.

Le dilazioni devono essere conseguentemente ritenute indipendenti dagli anni nei quali si verificano la scadenze, sempreché le competenti Autorità Comunali siano in grado di confermare la mancata effettuazione del servizio nelle stagioni invernali innanzi richiamate e, pertanto, la proroga dei termini di scadenza in argomento può, per ciascun impianto, essere richiesta in qualunque momento purché anteriormente alla prima delle scadenze stabilite per lo stesso impianto in relazione alle norme del richiamato D.M. 2/1/85.

Si resta in attesa di un cenno di ricezione ed assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE